



Come ricorda la Corte costituzionale la questione deve essere attuale nel senso che il Giudice remittente non deve aver esaurito il potere di decidere sulla questione la quale richiede l'applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale (sentenza 200/2014) come è nel caso di specie considerato che il procedimento *ex art. 702-bis c.p.c.* non è stato deciso neppure quanto alla valutazione se operare o meno la sua conversione da rito sommario a rito ordinario.

## 2. Non manifesta infondatezza.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, va osservato che l'obbligo di essere presenti in ufficio per il magistrato per poter utilizzare la connessione da remoto con *Microsoft Teams*, previsto dalla lettera F del comma 7, dell'art. 83, decreto-legge n. 18/2020 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. C, del decreto-legge n. 28/2020, è un obbligo attualmente sancito esclusivamente per le udienze che deve celebrare il Giudice civile non ritrovandosi analoga esplicita imposizione per qualsivoglia altro magistrato della giurisdizione (sia esso penale, amministrativo, contabile, tributario) così generando una evidente disparità di trattamento di situazioni simili.

Neppure il Giudice costituzionale ha ritenuto di imporsi la presenza fisica in ufficio per fare ricorso allo strumento telematico per trattare i procedimenti sottoposti al suo esame come si evince dal provvedimento del 20 aprile 2020 della Presidente della Corte costituzionale prof.ssa Cartabia nel quale si legge che:

«1. — Durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, fino al 30 giugno 2020 e comunque sino a nuovo provvedimento, i lavori della Corte costituzionale proseguono secondo le seguenti modalità:

a) la partecipazione dei giudici alle camere di consiglio e alle udienze pubbliche può avvenire anche mediante collegamenti da remoto e il luogo da cui essi si collegano è considerato camera di consiglio o aula di udienza a tutti gli effetti di legge;

b) le modalità di cui alla lettera precedente possono essere adottate per ogni altra riunione della Corte, dei suoi giudici e organi interni, incluse le adunanze per deliberazioni amministrative, nonché quelle dell'Ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro».

La manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento che la norma, così come modificata dall'art. 3, comma 1, lett. C, del decreto-legge n. 28/2020, riserva alle modalità di partecipazione all'udienza civile da parte del Giudice è resa ancora più evidente dal fatto che, nell'attuale situazione epidemiologica dei territori lombardi, essa costringe il

